



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Ordine di servizio n. 31/2024

Oggetto: Riforma Cartabia – Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale ex art. 127 disp. att. c.p.p. – Prime indicazioni operative

***Il Procuratore della Repubblica
Il Magistrato di riferimento per l'informatica***

premesso che, con nota n. 2696/24 del 19.4.2024 a firma del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale, sono state fornite indicazioni sugli adempimenti da effettuare, da parte di ciascuna Procura, in merito alle comunicazioni ex art. 127 dis. att. c.p.p., così come novellato dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31¹;

premesso che (le norme di seguito indicate, per comodità espositiva, vengono riportate quale **allegato n. 1 al presente provvedimento**):

- 1) a mente dell'art. 405 c.p.p., i termini per la conclusione delle indagini preliminari (salvo richiesta di proroga ex art. 406 c.p.p.) sono rispettivamente:
 - (a) sei mesi, per le contravvenzioni;
 - (b) un anno e sei mesi, per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. (v. nota, in cui sono riportati i reati di competenza della Procura ordinaria, esclusi, dunque, i reati di competenza distrettuale ex art. 51 c.p.p.²);
 - (c) un anno, negli altri casi;
- 2) a mente dell'art. 406 c.p.p., allorché le indagini siano *complesse*, il Pubblico Ministero -prima della scadenza- può chiedere al Giudice la proroga del termine di cui all'art. 405 c.p.p., proroga autorizzabile una sola volta e per non più di sei mesi;
- 3) a mente dell'art. 407 c.p.p. (combinando le disposizioni di cui ai due articoli precedenti), il termine massimo per le indagini è dunque:
 - (a) un anno, per le contravvenzioni;
 - (b) due anni, per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
 - (c) un anno e sei mesi, negli altri casi;
- 4) a mente dell'art. 407-bis, comma 2, c.p.p., è previsto un ulteriore termine (c.d. *termine di riflessione*) entro cui il P.M. deve definire il procedimento (con esercizio dell'azione penale ovvero con richiesta di archiviazione), ovvero:
 - (a) tre mesi, dalla scadenza del termine (originario, o prorogato) dei procedimenti *ordinari*;
 - (b) tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis, comma 3 e comma 4, c.p.p.;

¹ Il decreto legislativo n. 31/2024 ha ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

² rientrano in questa categoria i seguenti reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

- 285, 286, 422 c.p.p.; 291-ter lett. a), d) ed e) DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 1, c.p.p.);
- 575, 628 comma 3, 629 comma 2 c.p. (art. 407, comma 2, lett. a) n. 2, c.p.p.);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5, c.p.p.);
- 73-80 DPR 309/90 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 6, c.p.p.);
- delitto di cui all'articolo 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 407, comma 2, lett. a) n. 7, c.p.p.) ex art. 380, comma e, lett. m), c.p.p., e dunque l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti nel comma 1 o nel comma 2 lett. a), b), c), f), g) dell'art. 380 c.p.p. (esclusi pertanto i casi di competenza distrettuale di cui alle lettere d) ed i) dell'art. 380, comma 2);
- 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p. (art. 407, comma 2, lett. a) n. 7-bis, c.p.p.)

- (c) nove mesi, per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
- 5) a mente dell'art. 415-ter c.p.p., sono previsti dei meccanismi a disposizione dell'indagato e della persona offesa nel caso di *inerzia* del Pubblico Ministero, con l'intervento del Giudice finalizzato al superamento di detta *inerzia*;

premesso altresì che:

- 6) l'art. 127 d.a.c.p.p. prevede che le comunicazioni abbiano ad oggetto due elenchi riepilogativi, contenenti, rispettivamente:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice;

- 7) con nota n. 2823/2024 del 24.4.2024, a firma dell'Avvocato Generale, è stato tra l'altro preannunziato, per il prossimo 30.5.2024, un incontro convocato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con tutti i Procuratori Generali presso le Corti di Appello per discutere ulteriormente sulle novità in tema di controlli sul rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari;

premesso **altresì** che:

- 8) nella citata nota n. 269624, la Procura Generale di Bologna -sulla scorta di quanto emerso in occasione di una riunione dei Procuratori del distretto del 19.12.2023- ha ritenuto di dover circoscrivere i procedimenti oggetto di comunicazione ai soli fascicoli rientranti nella categoria dei c.d. *prioritari*, categoria -questaricavabile dal *progetto organizzativo* di ciascuna Procura (**per comodità espositiva, i reati prioritari contenuti nel progetto organizzativo della Procura di Parma sono elencati nell'allegato n. 2 al presente provvedimento**);

- 9) per SICP e Consolle penale sono intervenuti alcuni aggiornamenti, in base ai quali gli elementi da comunicare al P.G. ex art. 127 d.a.c.p.p. potranno essere estratti da *Consolle*, a condizione ovviamente che nel SICP siano stati inseriti ulteriori dati in una *maschera* denominata "*eventi art. 127 disp. att. +*"³;

- 10) in attesa che i dati di cui al punto precedente vengano inseriti nel SICP per poi essere rilevati in automatico da *Consolle* (adempimento che viene disposto con il presente ordine di servizio), le comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p. saranno fatte dal Procuratore dopo che ciascun Magistrato avrà mensilmente trasmesso alla segreteria amministrativa una tabella excel (**il cui modello costituisce l'allegato n. 3 al presente provvedimento**), in cui saranno inseriti solo i fascicoli prioritari, il tutto secondo quanto più dettagliatamente indicato in dispositivo;

ritenuto che, sulla scorta della nota citata in premessa e di quanto sin qui esposto, appare necessario fornire le prime indicazioni operative -indirizzate ai Magistrati togati, alla segreteria amministrativa, alle segreterie-PM (personale amministrativo ed ufficiali/agenti di PG abbinati), all'Ufficio *sportello*, all'Ufficio *iscrizioni* ed ai rispettivi Funzionari coordinatori- al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni legislative interessate dalla *riforma Cartabia* e dal citato decreto legislativo 31/2024, con riserva di ulteriori indicazioni all'esito della richiamata riunione del 30.5.2024;

P.Q.M. DISPONGO

quanto segue:

A) ciascun Magistrato -compilando l'apposita tabella excel (**allegato n. 3**)- comunicherà alla segreteria amministrativa:

- (a) i procedimenti **prioritari** - modello 21, di cui al punto 1/a) della parte motiva (**contravvenzioni**), iscritti nel periodo dal 31.12.2022 al 31.8.2023;

- (b) i procedimenti **prioritari** - modello 21, di cui al punto 1/c) della parte motiva (procedimenti *ordinari*, per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.);

per i quali non sia stata esercitata l'azione penale, né sia stata richiesta l'archiviazione, né sia stata formulata richiesta di differimento ex art. 415-ter, comma 2, c.p.p. (in quest'ultimo caso il procedimento sarà inserito in elenco solo in caso di rigetto della richiesta da parte del Giudice);

³ Tale voce è visibile a coloro che sono profilati come "segreteria", per cui non è attualmente visibile da parte dei Magistrati

B) la segreteria amministrativa compilerà un'unica tabella, assemblando tutti i dati contenuti nelle singole tabelle inoltrate dai Magistrati, per il successivo inoltro -da parte del Procuratore- alla Procura Generale;

C) è istituito un nuovo modello di *provvedimento di iscrizione* (che costituisce l'allegato n. 4 al presente provvedimento), in cui -per adeguare la fase dell'iscrizione alle nuove esigenze- è inserita un'ulteriore opzione da compilare (407, comma 2, c.p.p.: SI NO);

D) l'Ufficio *sportello* allegherà alle *notizie di reato* a vario titolo provenienti dalle *fonti* (NDR; PdP; Pec-Procuratore; ecc.) il nuovo *provvedimento di iscrizione* di cui al punto C);

E) il Magistrato che procede alla iscrizione dei nuovi fascicoli (Procuratore o, in sostituzione, il Magistrato di *turno supplenza* per l'ordinario; il Magistrato di *turno esterno*, per i procedimenti soggetti a convalida), compilerà il *provvedimento di iscrizione* secondo il nuovo modello di cui al punto C), avendo cura di segnalare -immancabilmente- se trattasi o meno di procedimento *prioritario* e se trattasi o meno di procedimento ex art. 407, comma 2, c.p.p.;

F) il personale dell'Ufficio *iscrizioni* -ovvero, per i procedimenti soggetti a convalida- il personale abbinato al Magistrato di turno esterno, in occasione dell'iscrizione, accederà alla nuova funzione, contenuta nell'elenco delle *attività* sul lato sinistro dello schermo, denominata "EVENTI ART. 127 DISP. ATT. +", secondo le seguenti indicazioni:

- (a) prendere atto del termine di scadenza delle indagini preliminari, segnalato automaticamente dal sistema;
- (b) accedere alla funzione "*blocca fascicolo*";
- (c) cliccare su + accanto alla voce eventi art. 127 disp. att.;
- (d) nella maschera che si apre (figura n. 1), selezionare -nel menù a tendina della voce "*tipo evento*"- la prima voce "*scadenza termini di indagine (art. 405 c. 2)*" (figura n. 2);
- (e) nella maschera "*termine di riflessione (art. 407 bis c.2)*" indicare la data di scadenza del *termine di riflessione*, aggiungendo tre mesi alla scadenza per i procedimenti *ordinari* e nove mesi alla scadenza del termine per i procedimenti che, nel *provvedimento di iscrizione*, vengono segnalanti come "*407, comma 2, c.p.p.*" (figura n. 3, in cui -poiché i termini di indagine scadono il 17.3.2024, sono stati aggiunti tre mesi e dunque la scadenza del *termine di riflessione* è "17.6.2024").

Con riserva di ulteriori disposizioni per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alle notifiche ex art. 415-bis c.p.p.

Dispongono che il presente provvedimento entri in vigore in data 16.05.2024, per consentire la necessaria diffusione.

Dispongono altresì che gli adempimenti di cui al punto A) siano comunicati, a cura dei Magistrati, entro il 23.5.2024 e che gli adempimenti di cui al punto B) siano effettuati entro il 28.5.2024.

Si comunichi a:

- Magistrati togati;
- Segreterie Magistrati; Ufficiali di PG abbinati ai Magistrati;
- Ufficiali/agenti di PG dell'Ufficio *sportello*;
- Funzionari responsabili dell'Ufficio *sportello* e del *SICP-TIAP*.

Si comunichi -per doverosa informazione- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichino sul sito web della Procura di Parma

Parma, 10.05.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
10.05.2024
14:12:50
GMT+02:00

IL MAGRIF

dott.ssa Francesca Arienti



ARIENTI
FRANCESCA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
10.05.2024
12:43:45
GMT+01:00

